REPUBBLICA ITALIANA **181/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61188** del registro di segreteria, promosso da

- **PINAMONTI Paolo**, nato a Cortina d'Ampezzo (BL), il 26 agosto 1958, C.F. PNM PLA 58M26 A266F, rappresento e difeso dall'avv. Francesco Monaldi del Foro di Ferrara (C.F. MNL FNC 45A11 G916R) PEC: francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu, e dall'avv. Francesco Pinamonti (C.F. PNM FNC 67D08 L157M) PEC: francesco.pinamonti@ordineavvocatiferrara.eu, del Foro di Ferrara, con Studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 100, presso il quale ha eletto domicilio

- appellante -

contro

-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto

-Procura generale della Corte dei conti

-appellati-

per la riforma

della sentenza n. 106/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, depositata in data 30 agosto 2023,

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 25 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, gli avv.ti Francesco Pinamonti e Francesco Monaldi per l'appellante e il V.P.G. Consigliere Chiara Vetro per la Procura generale.

Svolgimento del processo

1. Con rituale atto di citazione la Procura contabile ha evocato in giudizio Pinamonti Paolo per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 540.037,36 in favore dell'Università Ca' Foscari (Venezia), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, per aver svolto alcuni incarichi esterni senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza e, quindi, in violazione della normativa di riferimento e del Regolamento di Ateneo.

In particolare, a seguito di segnalazione di danno della Rettrice dell'Università Ca' Foscari e di successiva attività investigativa della Guardia di Finanza, era emerso che il dott. Pinamonti, Ricercatore universitario confermato per il raggruppamento scientifico disciplinare L-ART 07 «musicologia e storia della musica» presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali della anzidetta Università, aveva svolto in favore della Fondazione Teatro San Carlo l'incarico di consulente artistico (dal 25/06/2015 al 31/10/2015), e quello di direttore artistico (dal 02/11/2015 al 31/03/2020), in mancanza dell'autorizzazione del datore di lavoro, e dunque, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Con la sentenza n. 106/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il prevenuto Pinamonti al pagamento, in favore dell'Università Ca' Foscari (Venezia), della somma di euro 540.037,36, comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e spese di giudizio.

In dettaglio, il giudice di primo grado ha rigettato, in rito:

- l'istanza di sospensione del giudizio per la pendenza di un giudizio amministrativo dinanzi al TAR, azionato dal convenuto per l'annullamento del provvedimento dell'Università di appartenenza che aveva disposto il recupero dei compensi erogati dal Teatro San Carlo di Napoli, per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 106 del c.g.c..;

- l'istanza di procedere all'escussione testi, ritenuti superflui.

Nel merito, il giudice veneto, dopo avere illustrato la normativa generale di cui ai commi 7 e 7 bis dell'art. art. 53 del citato D.lgs. n. 165/2001, nonché quella specifica, applicabile ai ricercatori a tempo pieno (art. 6 della legge n. 240/2010 e art. 3 del Regolamento di Ateneo adottato dell'Università Ca' Foscari con DR n. 472 del 6 giugno 2013), relativamente agli incarichi ed attività esterne dei professori e ricercatori, ha ritenuto che le attività contestate al convenuto non rientrassero nel novero di quelle liberamente esercitabili dai ricercatori a tempo pieno, ma che dovessero essere previamente autorizzate, riscontrando un "danno da mancata entrata" per la violazione del citato art. 53, per cui:

- "*i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*" (comma 7).

- "*l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*"(comma 7 bis).

La sentenza ha ravvisato, nel comportamento complessivo del convenuto, l'elemento soggettivo del dolo, desunto da una serie di

circostanze analiticamente descritte (scelta dell'opzione del tempo pieno; livello culturale ed età del prevenuto; conoscenza di un parere reso dall'avvocatura dello Stato su analogo incarico; apertura di partita IVA; ampio periodo di durata dell'incarico, elevato importo dei compensi percepiti mai riversati all'Ateneo, malgrado le richieste, dichiarazioni di impegno non rispettate).

Infine, la sentenza ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo tempestiva l'azione della Procura contabile per la presenza di un doloso occultamento e, conclusivamente, ha quantificato il danno da mancata entrata nell'importo lordo pari ai compensi percepiti per le prestazioni non autorizzate, respingendo le prospettazioni difensive tese a far valere la transazione conclusa dal prevenuto con l'Ateneo di appartenenza in esito al procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione della sospensione dal servizio senza stipendio per cinque mesi.

2. Con atto di appello, notificato in data 30.10.2023 e depositato il 22.11.2023, l'interessato ha censurato la sentenza gravata per i seguenti motivi:

1) ***" Rigetto da parte dei giudici prime cure dell'istanza di sospensione ex art. 106 C. G. C. del giudizio contabile: motivazione generica ed infondata. Pregiudizialità tecnica. Requisiti e giurisprudenza. "***

L'appellante ha reiterato la richiesta di sospensione del giudizio formulata in prime cure, ritenendo pregiudiziale l'esito del citato giudizio ancora pendente dinanzi al TAR azionato dall'appellante nei

confronti dell'Università di appartenenza, che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato.

2) *"Assenza dei presupposti sostanziali per la violazione dell'art 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001: difetto di istruttoria sulla assenza di conflitto di interessi e di pregiudizio in capo all'Università Ca' Foscari. Modalità di ottemperanza alla richiesta di autorizzazione. Errore formale. Art.10, comma 3 del Regolamento degli incarichi e delle attività esterne dei professori e ricercatori: omesso controllo del Dipartimento afferente. Contraddittorietà della sentenza n. 106/2023. "*

Secondo l'appellante i giudici di primo grado non avrebbero tenuto nel debito conto che l'addebito all'interessato riguarderebbe la mera violazione formale della norma che prescrive di richiedere l'autorizzazione datoriale e, trattandosi di incarico di direzione artistica similare ad altro -in precedenza autorizzato dall'Università- non vi sarebbe alcun danno per l'Ateneo di appartenenza, né conflitti di interessi, o minor resa lavorativa, peraltro mai provata dalla Procura contabile.

Secondo l'appellante l'obbligo di richiedere l'autorizzazione, previsto dal legislatore in capo all'ente che conferisce l'incarico, non sarebbe stato rispettato dalla Fondazione del Teatro San Carlo, che conosceva l'attività svolta dall'appellante presso l'Università, la quale, a sua volta, era consapevole dell'incarico conferito, come la prova per testi, di cui viene rinnovata la richiesta, potrebbe confermare. Né sarebbe stata valutata la concorrente responsabilità, nel vigilare sugli incarichi, del Direttore del

Dipartimento di appartenenza, prevista dal Regolamento di Ateneo e del Rettore quale organo apicale, considerato che l'incarico era conoscibile dalla mera lettura *on line* del *curriculum vitae* dell'appellante sin dal 2017.

3) ***"Inesistenza dell'occultamento doloso del danno. Giurisprudenza contabile. Dies a quo. Prescrizione del danno erariale. Conoscibilità da parte dell'Ateneo dell'incarico. Giurisprudenza contabile."***

Secondo l'appellante non vi sarebbe stato l'occultamento doloso del danno ipotizzato dalla sentenza gravata, non avendo l'appellante nascosto l'attività svolta, così che il *dies a quo* della prescrizione decorrerebbe dalla mera conoscibilità dei fatti da parte dell'Ateneo, ovvero almeno dal 21 agosto 2017, e non dalla successiva notifica dell'avvio del procedimento disciplinare in data 7 luglio 2021. Sarebbe, dunque, prescritto il diritto al risarcimento del danno per gli anni 2015, 2016 e 2017.

4) ***"Erronea quantificazione dell'importo del danno erariale richiesto a pagamento. Individuazione del compenso ricevuto dall'incarico. Sanzione pecuniaria manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione compiuta. Giurisprudenza costante della Corte costituzionale."***

Per l'appellante l'importo di euro 6.344,00 andrebbe detratto dalla somma oggetto di condanna, in quanto relativo ad attività, libera, di consulenza artistica.

Inoltre, il trattamento fiscale e tributario, per IRPEF ed IVA, andrebbero anch'essi tenuti in considerazione, come anche la "sproporzione" della sanzione comminata.

5) "Illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 53, comma 7 e 7 bis del d.lgs. 165 del 2001", per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 24 e 36 della Carta costituzionale.

L'appellante ha chiesto conclusivamente:

- in via pregiudiziale e cautelare: di sospendere il procedimento in essere per pregiudizialità tecnica del procedimento già pendente innanzi al Tribunale Amministrativo;

- in via preliminare: previa positiva valutazione della rilevanza e delle non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 commi 7 e 7 bis del d. lgs. 165 del 2001, sospendere il giudizio in corso e rimettere la decisione sul punto alla Corte costituzionale;

- in via principale e nel merito: accogliere l'appello e le conclusioni formulate in primo grado, con assoluzione da ogni addebito e, in subordine, diminuire la condanna con rideterminazione dell'importo dovuto.

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

Sono state poi reiterate tutte le richieste istruttorie già formulate in primo grado.

3. Nelle more del giudizio la Procura generale della Corte dei conti ha proposto ricorso, datato 3 gennaio 2024, per sequestro conservativo in corso di causa dei beni immobili, mobili, mobili registrati e dei crediti riconducibili al dott. Paolo Pinamonti, autorizzato dal Presidente di questa Sezione con decreto in data 8 febbraio 2024, fissando per il 21 marzo 2024 l'udienza camerale di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico. Quest'ultimo, con ordinanza n. 10/2024 del 9 maggio 2024, ha confermato, con alcune modifiche, il sequestro conservativo, limitatamente ad alcuni beni e fino alla concorrenza della condanna intervenuta in esito al primo grado di giudizio, oltre accessori, riservando al merito la statuizione sulle spese della fase cautelare. Avverso detta ordinanza non risulta essere stato proposto il reclamo, ex art. 76 del c.g.c.

4. Con memoria depositata in data 4 settembre 2025 la Procura generale ha rassegnato le sue conclusioni e, dopo aver contestato ciascun motivo di gravame, ha concluso per il rigetto dell'appello con pagamento delle spese del grado.

5. Con memoria, depositata in data 4 settembre 2025, l'appellante ha ulteriormente illustrato i motivi di censura di cui all'atto di appello, evidenziando l'assenza di prova della minore resa di servizio dell'appellante o di un conflitto di interessi, invocando il potere riduttivo dell'addebito.

6. All'udienza odierna i difensori dell'appellante hanno approfondito alcuni profili di censura, riportandosi alle conclusioni in atti. La Procura

generale ha insistito nelle argomentazioni contenute negli atti depositati, richiamando copiosa giurisprudenza a sostegno.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

7. La questione all'esame del Collegio attiene allo svolgimento di incarichi da parte dall'appellante - ex ricercatore universitario confermato in regime di impegno a tempo pieno del settore scientifico disciplinare L-ART/07 di Musicologia e Storia della Musica presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Venezia, ora in quiescenza - non previamente autorizzati dall'Ateneo di appartenenza e, dunque, in violazione delle previsioni contenute nell'art. 53, commi 7 e 7 bis del D.lgs. n. 165/2001 e delle normative interne all'Ateneo, in favore del quale il giudice di primo grado ha disposto la condanna del Pinamonti al pagamento di euro 540.037,36, oltre accessori, corrispondente all'importo da questi incassato al lordo per lo svolgimento dei citati incarichi in favore della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli.

Con il primo, già descritto, motivo di censura l'appellante ha reiterato la richiesta, rigettata in prime cure, di sospensione del processo contabile in attesa della decisione di una controversia azionata dal Pinamonti, e tutt'ora pendente dinanzi al TAR Veneto, avente ad oggetto l'annullamento di un provvedimento con cui l'Università Cà Foscari di appartenenza gli ha intimato, in buona sostanza, il pagamento della somma di euro 500.000,00, ovvero, in dettaglio:

"del decreto rettorale n. 432/2022 prot. n. 0050871 del 26/5/2022 con il quale la Rettrice dell'Università Cà Foscari Venezia "*conferma l'avvenuto incasso di complessivi euro 500.000,00 …. al lordo dei conseguenti oneri fiscali*" da parte dell'odierno ricorrente quale corrispettivo per l'incarico…non autorizzato (dall'Università) di Direttore Artistico della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli e, nel contempo, dispone il recupero della predetta somma, sempre al lordo, a favore dell'Università stessa…, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti a quelli impugnati e comunque di tutti gli atti del procedimento come sopra individuato."

Per l'appellante sarebbe necessario sospendere il giudizio contabile ed attendere l'esito del giudizio amministrativo che, riguardando "gli stessi profili esaminati in questa sede relativi alla medesima materia", sarebbe pregiudiziale in quanto "prima di affermare che una sanzione pecuniaria non è stata pagata e giudicare sulla responsabilità di tale omissione, è necessario verificare se tale sanzione fosse da pagare".

La censura non può essere accolta, come ha correttamente affermato la Procura generale laddove ha osservato che, nella fattispecie, la definizione del giudizio amministrativo non costituisce affatto il necessario antecedente pregiudiziale con efficacia di giudicato dal quale dipende la decisione del presente giudizio contabile, che unico legittimerebbe la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 106 del c.g.c.

La decisione di prime cure è, infatti, corretta laddove afferma, richiamando copiosa giurisprudenza, cui si rinvia, l'autonomia del

giudizio contabile rispetto ad altri giudizi ed, in particolare, rispetto a quello di cui si è detto, pendente dinanzi al giudice amministrativo, che, come si legge nel ricorso depositato agli atti di causa e come, peraltro, affermato dallo stesso appellante, ha ad oggetto "*il difetto di legittimazione dell'Università a procedere nei confronti del dipendente, principalmente a seguito del raggiunto accordo di composizione degli interessi contrapposti nel procedimento disciplinare*", procedimento disciplinare che si era concluso con la sanzione della sospensione dal servizio senza stipendio per cinque mesi del Pinamonti, che aveva ammesso i fatti oggetto di contestazione.

In altri termini, il giudizio dinanzi al giudice amministrativo risulta avere ad oggetto una controversia che solamente "lambisce" il presente procedimento, concernendo la possibilità o meno dell'Università di pretendere il pagamento dall'interessato dei compensi, dopo aver stipulato con il medesimo un atto transattivo con dichiarazione sottoscritta di "non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione in riferimento ai fatti di cui in premessa", per un importo (soli euro 500.000,00) divergente rispetto a quello dell'odierna causa, e relativo al solo incarico di Direttore artistico della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli.

È, dunque, condivisibile l'affermazione del primo giudice, ben declinata dalla Procura generale, per cui "la presente azione di responsabilità amministrativo contabile è *obbligatoria e indisponibile*, d'iniziativa del Procuratore contabile, ed in alcun modo l'Amministrazione avrebbe

potuto rinunciarvi" e, pertanto, è nella fase esecutiva che un eventuale contrasto di giudicati verrà ad essere composto.

La giurisprudenza di questa Corte, seppur riferendosi ad un giudizio civile, ha precisato, con effetti valevoli anche per l'omologo giudizio amministrativo, che "il regime sostanziale della responsabilità amministrativa, disciplinato dagli artt. 1 e ss. l. n. 20/1994, nasce da un'azione obbligatoria e indisponibile, è conformato secondo una combinazione di elementi risarcitori/restitutori e di deterrenza…

…Queste Sezioni riunite, in più occasioni, hanno chiaramente ribadito "l'insufficienza, al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi, ovvero ragioni di opportunità, essendo necessario, come detto, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati" (SS.RR. n. 13/2019; n. 12/2019; n. 4/2018).

La giurisprudenza del giudice di legittimità esclude la sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., quando i profili di connessione riguardano esclusivamente "effetti pratici" derivanti da differenti pronunce, cioè le conseguenze patrimoniali nei rapporti tra le parti dei differenti giudizi (SS.RR. ord. n. 13/2019; Cass. ord. n. 20491 del 3 agosto 2018). Neppure è configurabile un rapporto di pregiudizialità legittimante la sospensione nel caso di cause pendenti tra soggetti diversi "seppur legate fra loro da

pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopportunità, nei propri confronti, della relativa decisione" (Cass., VI, 24 maggio 2018, n. 12996)… Alcun effetto giuridicamente vincolante ai fini della valutazione di sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa (e neppure della determinazione del danno) potrebbe discendere, nella fattispecie, dall'acquisizione della pronuncia … il cui esito risulterebbe comunque condizionato ad un ulteriore grado di giudizio. Ogni possibile introito o vantaggio, conseguito dall'Amministrazione a seguito della pronuncia della sentenza di condanna in sede civile attiene, comunque, al merito del giudizio di responsabilità e gli aspetti concernenti l'esecuzione sono rimessi, come in precedenza chiarito, alla relativa fase (Corte dei conti, Sez. II app., n. 634/2017; sez. III, 33 n. 303/2017)…." (Corte conti, SS. RR., ord. n. 3/2021).

8. Con ulteriore motivo l'appellante ha chiesto sospendersi il giudizio per rimettere gli atti alla Corte costituzionale con riferimento alla questione dell'ipotizzato contrasto dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n. 165/2001 con gli articoli 2 , 24 e 36 della Costituzione, per cui la previsione, ivi prevista, di una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente, quale diritto inviolabile dell'uomo, "*mal si raccorda con una normativa che consente che al lavoratore venga imposto di pagare all'ente datore di lavoro un risarcimento per aver presuntivamente sottratto attività lavorativa, a questo punto molto superiore a quella necessaria per adempiere ai suoi doveri, pari a oltre il triplo del suo stipendio medio*", ed ancora, "*la*

mancanza di spazio discrezionale nella parametrazione della sanzione, oltre alla impossibilità di valutare l'incidenza del danno, come parametro della determinazione della sanzione" pregiudicherebbe il diritto di difesa del sanzionato "che nemmeno può far valere il rapporto tra fatto e incidenza sul rapporto di lavoro".

Il Collegio rileva che l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può essere accolta, risultando manifestamente infondata.

Come evidenziato anche dalla Procura generale, nella materia che ci occupa vengono infatti in rilievo, con riguardo ai dipendenti pubblici, i fondamentali principi di fedeltà alla Repubblica ed esclusività della prestazione lavorativa (art. 54 e 98 della Carta costituzionale), e la finalità di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Anticipando quella che sarà la risposta ad alcune censure sollevate dall'appellante in merito al presunto formalismo della autorizzazione da inoltrare al datore di lavoro, ai valori che essa tutela e alla quantificazione al lordo dei compensi, occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha in più occasioni chiarito che "la responsabilità amministrativa conseguente alla violazione degli obblighi autorizzativi di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 individua un'ipotesi, ormai tipizzata, di responsabilità per "*danno da mancata entrata*", in quanto il versamento dei compensi percepiti in forza di attività illegittimamente svolta dal dipendente

pubblico a favore di terzi si configura come "obbligo comprimario", posto a presidio della legalità e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Gli adempimenti autorizzatori, lungi dal rispondere ad una *ratio* meramente formalistica, sono funzionali a garantire l'effettività dei principi generali che informano l'intera materia e… quello secondo cui "la prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro pubblico assume il connotato dell'esclusività (art. 98 Cost.), finalizzato ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione tramite la salvaguardia delle energie del lavoratore e della sua indipendenza (art. 97 Cost.)…". …La disciplina in esame non pone in capo al dipendente pubblico l'obbligo di "rinunciare al compenso ricevuto per attività lavorativa prestata", bensì fa discendere dalla violazione dell'obbligo autorizzativo, volto a porre l'amministrazione di appartenenza nella condizione di valutare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale con la prestazione lavorativa da rendere a proprio favore, l'obbligo di versamento dei compensi percepiti, al lordo delle imposte e delle altre ritenute previdenziali e fiscali (Corte dei conti, Sezioni riunite n. 12/2021/QM).

In tale cornice reputa il Collegio del tutto privo di pregio giuridico il richiamo al preteso contrasto dell'art. 53, citato con l'art. 36 Cost. posto che la norma in alcun modo incide sul diritto del dipendente pubblico al percepimento del compenso per l'attività lavorativa svolta in regime di tempo pieno a favore dell'Amministrazione di appartenenza, assoggettato al principio di omnicomprensività, quindi in misura più elevata rispetto a quella spettante per il regime a tempo definito, in linea

col principio della proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato ex art.36 Cost. D'altro canto, l'entità del compenso percepito per lo svolgimento dell'attività non autorizzata è strettamente commisurato all'entità dell'impegno richiesto dalla prestazione resa in assenza di autorizzazione e, quindi, della gravità della violazione addebitata" (Corte conti, Sez. II Centr. Giur. App., sent. n. 351/2023 e sent. n. 112/2025).

9. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sotto molteplici profili:

- i giudici di primo grado non avrebbero tenuto in debita considerazione la sussistenza della mera violazione formale della norma che prescrive di richiedere l'autorizzazione, in assenza di un comprovato danno per l'Università, di conflitti di interessi, o di minor resa lavorativa, mai provata dalla Procura contabile, considerando l'analogia con altro incarico autorizzato e l'assenza, nel corso della carriera lavorativa dell'appellante, di richiami per lo svolgimento della propria attività di ricerca, di insegnamento e di tutoraggio degli studenti laureandi.

- inoltre, in base alla previsione normativa del citato articolo 53, per l'ente che conferisce l'incarico sussisterebbe l'obbligo di richiedere l'autorizzazione (mera facoltà per il dipendente), tuttavia non rispettato dalla Fondazione del Teatro San Carlo, la quale era a conoscenza dell'insegnamento dell'appellante presso l'Università, la quale, a sua volta, era consapevole dell'incarico conferito, come la prova per testi, di cui viene rinnovata la richiesta, potrebbe confermare.

- non sarebbe stata valutata la concorrente responsabilità, nel vigilare sugli incarichi, del Direttore del Dipartimento di appartenenza, e del Rettore quale organo apicale, considerato che l'incarico era conoscibile attraverso la lettura del *curriculum vitae* dell'appellante, *on line* sin dal 2017.

La censura, nei plurimi profili così riassunti, non può essere accolta.

Come ha correttamente precisato il rappresentante della Procura generale nel corso dell'odierna udienza, la fattispecie in esame concerne una ipotesi di cd. incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), che il giudice di prime cure, malgrado un iniziale *lapsus calami*, ha con chiarezza identificato laddove ha precisato che "in ogni caso…il convenuto non avrebbe potuto assumere l'incarico di consulente artistico né quello di direttore artistico, se non previamente autorizzato dall'Ateneo, ai sensi della richiamata normativa di rango legislativo e regolamentare."

Il giudice territoriale ha ben inquadrato il "danno da mancata entrata" che ne è derivato all'Ateneo, per la violazione dell'obbligo di riversamento del compenso indebitamente percepito, già entrato idealmente e contabilmente nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale deve destinarlo ad un apposito fondo in favore dei dipendenti, in quanto l'introito indebito del dipendente infedele costituisce un'entrata tipica dell'amministrazione di appartenenza ed è vincolata ad una specifica destinazione (giusta la

previsione legislativa del comma 7 del D.lgs. n. 165/2001, per cui "*"i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*".

E' stato ben evidenziato che si tratta quindi di una fattispecie di "responsabilità erariale" tipizzata dalla legge testualmente e chiaramente riferita alla "omissione del versamento del compenso", che discende *ex lege* dalla inosservanza del precetto normativo concernente il divieto di erogare e di avvalersi di prestazioni non previamente autorizzate dall'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, e configurabile come inadempimento di una obbligazione pecuniaria consistente nel mero riversamento del compenso (*ex* comma 7 bis del citato articolo, per cui "*l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*").

L'argomentazione del giudice territoriale - per cui, in sintesi, è sufficiente comprovare l'inadempimento nel riversamento dei compensi conseguiti nello svolgimento di incarichi privi di autorizzazione, secondo i canoni

della responsabilità amministrativo-contabile - conserva validità anche alla luce della più recente giurisprudenza (Corte conti, Sezioni Riunite, sent. n. 1/2025QM in data 22.1.2025), che ha distinto le ipotesi di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma nel concreto svolti in assenza di autorizzazione), di cui trattasi, da quelle di incompatibilità assoluta (incarichi in radice non autorizzabili), escluse, queste ultime, dalla disciplina applicativa del ridetto art. 53, commi 7 e 7 *bis*, così rientrando nel paradigma generale della responsabilità amministrativa "ordinaria", con conseguente assoggettamento del danno "ai generali criteri di quantificazione e di prova", anche con riferimento alla prova della minor resa lavorativa, ovvero alla diminuzione quantitativa o qualitativa della prestazione.

Né può essere elemento scriminante o attenuante, della condotta, la valutazione del comportamento diligente serbato nel corso degli anni dal prevenuto, perché, come ha rilevato la Procura generale "le argomentazioni poste dall'appellante a fondamento della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, riferite alla specchiata professionalità e ai risultati accademici conseguiti risultano del tutto inconferenti rispetto agli addebiti per i quali è causa e alle accertate condotte illecite, riferite (*agli, n.d.r.)* incarichi in questione.

Il pur rimarchevole e pregevole percorso di carriera di cui l'appellante ha dato conto nell'atto di gravame non può configurarsi quale esimente della responsabilità, in relazione alle specifiche condotte omissive accertate con la sentenza di primo grado, non risultando forniti elementi

a discolpa in relazione al comprovato silenzio serbato…sullo svolgimento degli incarichi di cui trattasi…che…,seppur numericamente ridotti…, hanno garantito allo stesso un introito tutt'altro che irrisorio…risultando pienamente confermata la circostanza per cui, a differenza di molti altri incarichi per i quali il professore aveva correttamente osservato gli obblighi autorizzativi, per quelli contestati con la citazione nel presente giudizio lo stesso … mai ha conseguito la prescritta autorizzazione, né risulta dimostrata la richiesta all'Ateneo o altra comunicazione degli stessi incarichi…" (Corte conti, II Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 305/2022).

Né può accogliersi la suggestiva tesi, osteggiata dalla Procura generale, per cui l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, prevederebbe solo in via residuale e facoltativa in capo al dipendente la sussistenza dell'obbligo di richiesta dell'autorizzazione; conseguentemente, in carenza dell'obbligo di richiesta dell'autorizzazione, non sussisterebbe neppure l'obbligo del riversamento del compenso ricevuto per l'incarico esterno.

L'art. 53 del D.lgs. 165/2001, sopra citato, configura invece un preciso obbligo di richiesta dell'autorizzazione (e non una mera facoltà) e, in difetto, di versamento da parte del percettore delle somme incassate per incarichi esterni, in assenza di analogo versamento da parte dell'ente erogante, come nella presente fattispecie.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che "…l'art. 53 comma 10, stabilisce testualmente che "l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza

del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato..."

È chiaro, tuttavia, che in tale cornice normativa possono andare a inquadrarsi soltanto le situazioni "fisiologiche" ossia quelle riconducibili all'iniziativa dell'ente pubblico o privato conferente che si attivi per ottenere l'autorizzazione presso l'amministrazione di appartenenza, ovvero che il dipendente si sia mosso in tal senso, manifestando alla stessa amministrazione la volontà di essere autorizzato. Deve, al contrario, escludersi che sia soltanto onere del soggetto che conferisce l'incarico di provvedere in tal senso e che residui in capo al dipendente una mera "facoltà": …la fonte primaria, "impone" la necessità che l'amministrazione sia resa edotta dell'incarico o dall'ente conferente o dal proprio dipendente, dovendosi interpretare il verbo "può" …proprio in tal senso, cioè che ne ha piena facoltà in luogo del soggetto indicato in via principale ma non che ne sia esonerato qualora questi non si attivi (Corte conti, II Sez. App., sent. n. 136/2025).

Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la richiesta prova per testi, che l'appellante reitera nella presente sede, poiché, alla luce di quanto detto, la documentazione in atti è sufficiente a comprovare l'illecito compiuto, a nulla rilevando l'eventuale dimostrazione che, in via informale, l'amministrazione fosse a conoscenza degli incarichi *aliunde* svolti dall'interessato, necessitando il rispetto delle forme indicate dalla legge, idonee a consentire all'amministrazione di verificare - *ex ante*- la sussistenza di motivi di incompatibilità con le funzioni svolte

all'interno dell'Istituto. Per questo motivo la decisione del giudice territoriale risulta corretta laddove non ha riconnesso alcun effetto alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo del *curriculum vitae* dell'interessato, idoneo, in tesi, a consentire all'Università di venire a conoscenza dell'attività extrauniversitaria svolta da quest'ultimo. E ciò, sia per l'assenza di prova del suo aggiornamento alla data del conferimento degli incarichi (2015), sia per l'assenza della comunicazione indirizzata all'amministrazione, invece richiesta dal Regolamento di Ateneo per rendere conoscibile, con certezza, l'attività esterna svolta, così da poter attivare i poteri di vigilanza degli organi apicali dell'Ateneo, cui pertanto alcuna colpevole inerzia avrebbe potuto imputarsi in assenza di informazioni in forma ufficiale, come ha correttamente rilevato il primo giudice.

10. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata con riferimento alla sussistenza dell'occultamento doloso del danno, non avendo l'appellante mai nascosto l'attività extralavorativa svolta. La prescrizione del risarcimento del danno avrebbe una decorrenza antecedente (ovvero dalla mera conoscibilità dei fatti da parte dell'Ateneo: 21 agosto 2017, data in cui sarebbe stato indicato nel *curriculum vitae* l'incarico in essere con la Fondazione), non potendosi condividere la sentenza di primo grado che avrebbe preso in considerazione la successiva data del 7 luglio 2021, coincidente con la notifica dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del

prevenuto, con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento del danno per gli anni 2015, 2016 e 2017.

La doglianza non può essere accolta, come ha evidenziato, anche nel corso dell'odierna udienza, la Procura generale.

Infatti la sentenza gravata si è richiamata all'orientamento della giurisprudenza per fattispecie analoghe a quella in esame, di recente confermato, e dal quale non vi è motivo di discostarsi, per cui "Alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Sez. II centr. app. n. 165/2021, n. 319/2021, n. 147/2022, n. 150/2022, n. 284/2022, n.337/2022 n. 122/2023, n. 161/2023, n. 240/2023, n. 47/2024, n. 204/2024; Sez. I centr. app. n. 256/2021, n. 457/2021, n. 95/2022, n. 210/2022, n. 308/2023; Sez. III centr. app. n. 44/2022, n. 215/2022, n. 163/2024; Sez. Sicilia app. n. 38/2024) il "doloso occultamento" si può sostanziare anche in un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. La stessa Corte di legittimità ha affermato che, in presenza di un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, "quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge" (Cass. civ. 16 febbraio 1967, n.392; id.9 gennaio 1979, n.125; id.11 novembre 1998, n.11348).

La giurisprudenza contabile ha, altresì, chiarito che il doloso occultamento nella responsabilità amministrativa va inteso come

fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (così Corte conti, Sez. II app. 592/2014, n. 1094/2015).

Sulla sussistenza di un vero e proprio obbligo di informazione non si può dubitare né alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 e 1375 - che sono espressione di principi generali di matrice costituzionale (principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., secondo Cass. n. 3462/2007) e, dunque, applicabili anche ai contratti di lavoro pubblici e privati – né alla luce proprio dell'art. 53, comma 7, che pone un generale divieto in capo ai dipendenti pubblici di "svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi".

Al fine di esercitare tale verifica, preliminare al rilascio di ogni possibile autorizzazione e allo stesso fine di accertare se l'incarico sia o meno autorizzabile, occorre che il dipendente "informi" preventivamente l'amministrazione di appartenenza alla quale poi spetta, una volta informata dell'espletamento di attività extraistituzionali del proprio dipendente, stabilire se trattasi di attività libero-professionale oppure di incarichi retribuiti di natura occasionale.

La natura dell'attività extraistituzionale svolta non incide, pertanto, sull'obbligo di informativa che discende direttamente dalle clausole generali sopra richiamate e che rimane distinto dall'illecito in esame, che non si consuma con l'omessa informativa. La responsabilità amministrativa contemplata dall'art. 53, comma 7, cit., infatti, deriva da una fattispecie complessa a struttura bifasica, in quanto presuppone l'esercizio non autorizzato di un'attività incompatibile (condotta attiva) e l'omesso riversamento (condotta omissiva): si tratta di comportamenti sequenziali che nulla hanno a che vedere con l'omessa informativa che invece integra il "doloso occultamento", quale condotta ulteriore rispetto al fatto dannoso in sé considerato…Orbene, nel caso di specie, … l'amministrazione d'appartenenza non può spingersi, nell'onere di informazione, oltre la soglia dell'ordinaria diligenza né le si possono imporre obblighi di indagine su documenti… In ogni caso, stante il doloso occultamento (ossia la mancata informativa), non può essere considerata sufficiente la mera "conoscibilità obiettiva"…, dovendosi invece far riferimento alla "conoscenza effettiva" che del fatto dannoso abbia avuto l'amministrazione di appartenenza…secondo il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994…"(Corte conti, II Sez. Giur. App., sent. n. 136/2025; sent. n. 112/2025).

In considerazione di quanto detto, non può accogliersi la censura dell'appellante per cui il *dies a quo* della prescrizione decorrerebbe dalla data di mera conoscibilità del danno attraverso la verifica del *curriculum vitae* - anche per le riserve sul contenuto di quest'ultimo, ben evidenziate

dal primo giudice (e di cui si è già detto) - o attraverso le relazioni triennali, inidonee a rendere edotta l'amministrazione degli incarichi svolti, in quanto non indicati o per la tardività del loro inoltro, ben descritta dal primo giudice.

Risulta, dunque, corretta la statuizione di primo grado laddove ha procastinato il *dies a quo* della prescrizione alla data della scoperta del danno, ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 20/1994, coincidente – come correttamente affermato dal giudice territoriale - con l'avvio del procedimento disciplinare, ove l'Università veniva effettivamente a conoscenza dell'attività extraistituzionale svolta e dei relativi compensi percepiti dal ricercatore.

11. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per l'importo della condanna ritenuto sproporzionato, sia con riferimento al computo del compenso percepito per l'attività di consulenza, ritenuta libera, che per la quantificazione degli emolumenti al lordo e non al netto del trattamento fiscale e tributario, considerato anche il parametro costituito dallo stipendio percepito dal ricercatore.

La censura non può essere accolta.

Sono infatti condivisibili le affermazioni della Procura generale laddove ha ritenuto assente qualunque nesso tra la retribuzione derivante dal rapporto di impiego e le somme indebitamente percepite per gli incarichi esterni, che, non essendo autorizzati, hanno prodotto proventi da riversare per le finalità specifiche indicate dal legislatore, e di cui si è già detto.

Anche la censura relativa alla necessità di detrarre l'importo di euro 6.344,00, corrispondente al compenso incassato dal ricercatore per l'attività di consulenza prestata in favore della Fondazione Teatro San Carlo, non può essere accolta.

Come ha ben rappresentato il giudice territoriale detta consulenza si è sostanziata nel primo incarico conferito dalla Fondazione al Pinamonti, ed è risultato meramente "propedeutico" alla successiva attività di Direttore artistico, oggetto del secondo incarico.

Non integra, infatti, i caratteri di una consulenza scientifica l'incarico conferito per "consentire di concludere gli impegni precedentemente assunti" presso altro teatro di Madrid, ove si riconosce all'interessato un rimborso forfettario ed omnicomprensivo per le spese di "trasferimento da Madrid", senza null'altro aggiungere per "sostanziare" detto incarico.

La giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha infatti precisato che "quanto in particolare all'ambito applicativo dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che <<la locuzione attività di collaborazione scientifica e di consulenza deve essere interpretata in chiave restrittiva, non essendo consentita qualsiasi attività di consulenza esterna, bensì soltanto quella di carattere scientifico, ossia tale da involgere peculiari conoscenze e competenze maturate a un livello di altissima specializzazione nella materia…mentre deve ribadirsi, al contempo, che quella consentita non è la "consulenza in senso ampio"…ma, al contrario, quella di "collaborazione scientifica" di cui condivide la natura….L'attività di

consulenza, infatti, non va intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica, di cui conserva la stessa natura e caratteristiche e non può in ogni caso coincidere, confondendosi, con l'attività libero-professionale svolta per conto di privati o di enti pubblici (Sez. I App., sent. n. 80/2017)" (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 172/2023)" (Corte conti, Sez. I App., sent. n. 128/2025).

Da ultimo, non può condividersi la censura concernente il computo del compenso da riversare al lordo delle imposte e non al netto, considerato l'orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, al quale il giudice territoriale si è richiamato (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 112/2025).

In conclusione, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado integralmente confermata. Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, comprese quelle di sequestro che si converte in pignoramento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **PINAMONTI Paolo** nel giudizio iscritto al n. **61188** del registro di segreteria,

-rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;

-spese di giudizio a carico dell'appellante, comprese quelle di sequestro che si converte in pignoramento, per euro 320,00 (*trecentoventi/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 25 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to Beatrice MENICONI F.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/11/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI